

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/22)

COM(2001) 156 def. — 2000/0314(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 15 marzo 2001)

1. È aggiunto il considerando seguente:

«(17bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quote lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.»

2. Al titolo II (Misure a favore delle produzioni locali), capitolo 3 (Misure a favore delle produzioni delle Azzorre), sezione 1 (Allevamento e prodotti lattiero-caseari), dopo l'articolo 21 sono inseriti gli articoli da 21 bis a 21 quater seguenti:

«Articolo 21 bis

1. Per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽²⁾, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9,

lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la redistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra il quantitativo di 73 000 t e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

2. Le quantità di latte o equivalente latte commercializzate superando i quantitativi di riferimento, ma entro la percentuale indicata al paragrafo 1 dopo la redistribuzione ivi prevista, non vengono prese in considerazione per constatare un eventuale superamento del Portogallo calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 21 ter

La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, prima della loro entrata in vigore, le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 21 bis.

Articolo 21 quater

Se necessario, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2, le misure di applicazione dell'articolo 21 bis.»

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 301.

⁽²⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2000 (GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4).